SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 183**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero di grazia e giustizia

Ministero della sanità

Ministero dell'ambiente

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

Università di Catania

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

93A4323

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1993, n. 276.

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

ART. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

ART. 3. – 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno ».

2. I commi quinto e sesto dell'articolo 26 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.

ART. 2.

(Presentazione delle candidature).

1. All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: « anche se relative alla stessa persona »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati »;

c) il terzo comma è abrogato;

d) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge »;

e) il quinto comma è abrogato;

f) al settimo comma e aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio »;

g) l'ottavo comma è abrogato;

h) al nono comma, le parole: « in collegi di altre regioni » sono sostituite dalle seguenti: « in altri collegi ».

2. All'articolo 25, primo comma, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, le parole: « Per l'adempimento del dovere del voto » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'esercizio del diritto di voto ».

3. L'articolo 28 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

ART. 3.

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale).

1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età ».

ART. 4.

(Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale).

1. L'articolo 19 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, e sostituito dal seguente:

« ART. 19. – 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra

elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 17.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori ».

ART. 5.

(Disposizioni per i seggi vacanti).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è sostituito dal seguente:

« 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni ».

2. L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è abrogato.

3. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale. L'articolo 21 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

ART. 6.

(Modifica di norme sulla presentazione delle candidature).

1. Nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « i certificati di nascita, o documenti equipollenti, ».

ART. 7.

(Delega legislativa in materia di collegi elettorali).

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresen-

tanza, anche in deroga ai princìpi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma del presente articolo;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.

ART. 8.

(Delega legislativa in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2 per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garanzia del carattere libero e segreto del voto ;

b) possibilità del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari

ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione;

c) utilizzazione degli uffici consolari come uffici legittimati a ricevere i voti, anche a mezzo posta, ed a trasmetterli ad appositi uffici in Italia;

d) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti;

e) possibilità per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti;

f) garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda per le candidature e per le liste.

2. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi viene richiesto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni. Entro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri suindicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. I decreti legislativi si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, istitutiva delle circoscrizioni per l'estero per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Con apposite norme si provvederà altresì a regolare la possibilità, per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalità definite nei decreti legislativi di cui al presente articolo. Con analoghe norme si provvederà a regolare la possibilità di votare per il personale di navigazione aerea che si trovi all'estero per motivi di servizio.

4. Il Governo, contestualmente all'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 7, è delegato altresì a provvedere alla ulteriore revisione dei collegi elettorali conseguente all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 7 per i collegi elettorali nazionali.

5. Il Governo e delegato ad adottare, entro lo stesso termine e con le stesse modalità previsti per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 4, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nelle circoscrizioni estere previste dalla legge costituzionale di cui al comma 2, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi possono essere composti dal territorio di più Stati esteri e non possono dividere il territorio di Stati esteri, salvo che un medesimo Stato comprenda al suo interno più collegi;

d) il numero degli elettori residenti in ciascun collegio può discostarsi di non oltre il 20 per cento dalla media degli elettori residenti nei collegi all'estero, quale risulta dall'anagrafe centrale dei cittadini stabilmente residenti all'estero istituita presso il Ministero dell'interno.

6. Ai fini dell'attribuzione dei 20 seggi per l'elezione della Camera dei deputati si computano esclusivamente i voti espressi nell'ambito dell'unica circoscrizione estera.

ART. 9.

(Testo unico).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un testo unico che raccolga e coordini le disposizioni della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e le successive modificazioni.

ART. 10.

(Norma transitoria).

1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, e successive modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 20 agosto 1993 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica:

Disegni di legge presentati dai senatori: PECCHIOLI ed altri il 24 aprile 1992 (n. 115); DE MATTEO il 27 aprile 1992 (n. 130); COMPAGNA ed altri l'11 giugno 1992 (n. 348); COMPAGNA ed altri l'11 giugno 1992 (n. 353); FABBRI ed altri il 18 giugno 1992 (n. 372); ACQUAVIVA ed altri il 13 gennaio 1993 (n. 889); GAVA ed altri il 4 marzo 1993 (n. 1045); SPERONI ed altri il 9 marzo 1993 (n. 1050); ROCCHI ed altri il 3 giugno 1993 (n. 1281).

Assegnati alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, con pareri delle commissioni 2ª, 6ª e 8ª.

Esaminati dalla 1ª commissione il 22 aprile 1993 (atti numeri 115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050); 27 maggio 1993; 9 giugno 1993 (unitamente all'atto n. 1281), 15, 17, 22 e 23 giugno 1993.

Esaminati in aula il 24, 30 giugno 1993 ed approvati, in un testo unificato, il 1° luglio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2870):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 luglio 1993.

Esaminato dalla I commissione il 7, 8, 13, 14, 15 luglio 1993.

Esaminato in aula il 16, 19, 20 luglio 1993 ed approvato, con modificazioni, il 21 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050, 1281/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 luglio 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 luglio 1993.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 28 luglio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2870/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 luglio 1993.

Esaminato dalla I commissione il 29 luglio 1993.

Esaminato in aula il 2, 3 agosto 1993 ed approvato il 4 agosto 1993.

93G0358

LEGGE 4 agosto 1993, n. 277.

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84»;

b) la tabella A è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.»;

d) all'articolo 3, le parole: «ai singoli Collegi» sono sostituite dalle seguenti: «alle singole circoscrizioni»;

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 9 della presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal presente articolo, va modificata la previsione di cui alla tabella B allegata al predetto testo unico, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, mantenendo fisso lo spazio riservato a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso.

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al primo comma, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali o»;

2) al terzo comma, dopo le parole: «la presentazione di contrassegni» sono inserite le seguenti: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,»;

3) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

«Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonchè le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.»;

b) all'articolo 16, terzo comma, le parole: «con quello che abbiano presentato» sono soppresse;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *1.* La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonchè la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle

liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.»;

d) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. – *1.* La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo periodo, e 5 dell'articolo 18.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa.»;

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – *1.* Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione.»;

f) all'articolo 20:

1) al primo comma, dopo le parole: «Le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «Insieme con le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»;

3) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali»;

4) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale»;

5) al settimo comma, dopo le parole: «della lista dei candidati» sono inserite le seguenti: «o della candidatura nei collegi uninominali»; la parola: «medesima» è sostituita dalle seguenti: «o la candidatura nei collegi uninominali»; e le parole da: «anche agli effetti» sino alla fine del comma sono soppresse;

g) all'articolo 22, primo comma, numero 3), le parole: «, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre;» sono sostituite dalle seguenti: «e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto;»;

h) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi».

2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.

Art. 3.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda»;

b) all'articolo 45, ultimo comma, la parola: «sei» è sostituita dalle seguenti: «sei e trenta»;

c) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - *1.* Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.»;

d) all'articolo 58, secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono vietati altri segni o indicazioni»; e le parole: «Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61.» sono soppresse;

e) all'articolo 59, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati;

f) gli articoli 60 e 60-*bis* sono abrogati;

g) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - *1.* Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.»;

h) l'articolo 65 è abrogato.

Art. 4.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei

collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.»;

b) all'articolo 71, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.»;

c) l'articolo 77 e sostituito dal seguente:

«Art. 77. — *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;

3) determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale;

4) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.»;

d) gli articoli 78, 80 e 81, secondo comma, sono abrogati.

Art. 5.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - *1.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - *1.* Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compre-

si nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinchè si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.»;

c) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - *1.* Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio».

Art. 6.

1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - *1.* Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

5. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo».

Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'ar-

ticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la

necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 15 del 1991 è sostituito dal seguente:

«*2*. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto».

Art. 9.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 10.

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

TABELLA A
(articolo 1)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONE	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
1) Piemonte 1 (provincia di Torino)	Torino
2) Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3) Lombardia 1 (provincia di Milano)	Milano
4) Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6) Trentino-Alto Adige	Trento
7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9) Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10) Liguria	Genova
11) Emilia-Romagna	Bologna
12) Toscana	Firenze
13) Umbria	Perugia
14) Marche	Ancona
15) Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17) Abruzzi	L'Aquila
18) Molise	Campobasso
19) Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20) Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21) Puglia	Bari
22) Basilicata	Potenza
23) Calabria	Catanzaro
24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26) Sardegna	Cagliari

AVVERTENZA:

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 20 agosto 1993 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati:

Disegni di legge presentati dagli onorevoli: TASSI il 23 aprile 1992 (n. 60); OCCHETTO ed altri il 23 aprile 1992 (n. 102); MAMMÌ il 23 aprile 1992 (n. 104); FORLANI ed altri il 5 maggio 1992 (n. 535); ALTISSIMO ed altri il 27 maggio 1992 (n. 868); ALTISSIMO ed altri il 27 maggio 1992 (n. 869); un disegno di legge di iniziativa popolare il 29 maggio 1992 (n. 889); POTÌ il 4 giugno 1992 (n. 960); TATARELLA il 4 giugno 1992 (n. 962); SAVINO il 23 settembre 1992 (n. 1600); un disegno di legge di iniziativa popolare il 1° dicembre 1992 (n. 1957); ZANONE il 18 dicembre 1992 (n. 2052); MATTARELLA ed altri il 3 marzo 1993 (n. 2331); BOSSI ed altri il 16 marzo 1993 (n. 2397); SAVINO il 1° aprile 1993 (n. 2496); LANDI il 7 aprile 1993 (n. 2521); NANIA il 29 aprile 1993 (n. 2604); SAVINO il 29 aprile 1993 (n. 2606); SEGNI ed altri il 30 aprile 1993 (n. 2608).

Assegnati alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente.

Esaminati dalla I commissione il 1° aprile 1993 (atti numeri 60, 102, 104, 535, 868, 869, 889, 960, 962, 1600, 1957, 2052, 2331); 20 aprile 1993; 12 maggio 1993 (unitamente all'atto n. 2521); 13, 18 maggio 1993; 19 maggio 1993 (unitamente all'atto n. 2608); 20 maggio 1993; 28 maggio 1993 (unitamente agli atti numeri 2397, 2496, 2604, 2606); 1°, 2, 8, 9, 10, 11 giugno 1993.

Esaminati in aula il 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 giugno 1993 ed approvati in un testo unificato il 30 giugno 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1349):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 luglio 1993, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 7, 8 luglio 1993.

Esaminato in aula il 13, 14 luglio 1993 ed approvato, con modificazioni, il 15 luglio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 60, 102, 104, 535, 868, 869, 889, 960, 962, 1600, 1957, 2052, 2331, 2397, 2496, 2521, 2604, 2606, 2608/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 luglio 1993.

Esaminato dalla I commissione il 21, 22 luglio 1993.

Esaminato in aula il 23, 27 luglio 1993 ed approvato, con modificazioni, il 28 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1349/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) il 29 luglio 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 3 agosto 1993.

Esaminato dall'aula ed approvato il 3 agosto 1993.

93G0359

DECRETO-LEGGE 6 agosto 1993, n. **278**.

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il cittadino, cui competa il regime di partecipazione alla spesa previsto per gli appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti fissati dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, può optare, volta per volta, per l'assistenza farmaceutica secondo il regime previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

2. Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinato in numero 16 ricette annue, può essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 fino ad un massimo di ulteriori 8 ricette, per far fronte a necessità terapeutiche, accertate dal medico di medicina generale, che richiedano l'uso di specialità medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma delle vigenti disposizioni. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando procedure semplificate. Restano salve le competenze e le attribuzioni in materia delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante il rilascio da parte dell'unità sanitaria locale agli aventi diritto di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a quello delle ricette concesse in esenzione. I contrassegni hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre la scadenza del periodo di validità. I contrassegni hanno carattere strettamente personale e debbono essere utilizzati esclusivamente dal titolare.

4. È attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM).

5. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialità medicinali collocate nelle classi di cui all'articolo 19, comma 4, lettere *a*) e *b*) della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialità medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 e fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.

6. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni fino all'importo di lire 100.000, destinate ai soggetti compresi nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.».

9. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validità scientifica, in somministrazione continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, che consente, per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, la prescrizione di un numero massimo di sei pezzi per ricetta del Servizio sanitario nazionale, si applica anche ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

Art. 3.

1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio è pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità già accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 4.

1. Entro il 1° ottobre 1994 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unità sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4-*bis*, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili è comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanità a cura delle regioni e delle province autonome.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore l'8 agosto 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0360

DECRETO-LEGGE 6 agosto 1993, n. **279.**

Disposizioni urgenti in materia di edilizia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare gli interventi in materia di edilizia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi

individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135. Alle concessionarie sono dovuti i corrispettivi previsti dalle convenzioni limitatamente al completamento della progettazione esecutiva.

2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 è affidata direttamente alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento già approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonché delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero della sanità provvede a trasmettere alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dello stato di attuazione degli interventi già iniziati a qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere completati, nonché della effettiva entità dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede si procederà anche ad una valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare sulla base di programmi già presentati da parte delle regioni. Nella prosecuzione del programma le regioni, le Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si avvarranno delle concessionarie di cui al comma 1, ridefinendo i contenuti della collaborazione e conseguentemente le relative competenze economiche e garantendo comunque il rispetto dei tempi programmati.

Art. 2.

1. Le conferenze regionali previste dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono promosse dal commissario di Governo competente per regione o provincia autonoma e presiedute dal presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Restano valide le conferenze regionali promosse dal Ministero della sanità e svoltesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In assenza di unanimità delle conferenze regionali, il Ministro della sanità si riserva di richiedere al Consiglio dei Ministri l'applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nel caso di interventi ritenuti insopprimibili.

Art. 3.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 3, il CIPE, in relazione a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.

2. Alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, comma, 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedere da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, nell'ambito della cifra di miliardi 2.100 stanziati a tale fine.

3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 2 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4. I competenti organi regionali accertano che la progettazione esecutiva degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera ed accertano altresì la loro conformità con il programma approvato.

5. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

6. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, non si applica agli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Art. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è inserito il seguente:

«*5-bis.* Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Le regioni e le province autonome presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento di detti progetti corredata dai provvedimenti di approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle

normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso. Le modalità per l'inoltro dell'istanza sono determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della sanità.».

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è soppresso e, pertanto, con il contestuale scioglimento del nucleo di valutazione, le rispettive competenze sono trasferite alle regioni.

Art. 5.

1 Per gli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, per i quali risulti accertata, in sede di conferenza regionale prevista dall'articolo 3 della stessa legge, la impossibilità di disporre delle superfici necessarie per destinazione a spazi per parcheggi, può consentirsi deroga all'applicazione della norma di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Per la progettazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, non si applicano le istruzioni per le costruzioni ospedaliere contenute nel decreto del Capo del Governo 20 luglio 1939.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore l'8 agosto 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0361

DECRETO-LEGGE 6 agosto 1993, n. **280**.

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Programmi di investimento 1993-95

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili ad opere immediatamente cantierabili con priorità per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente nel triennio 1993-1995 le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-95 in esecuzione del presente decreto.

3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa.

4. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*».

«*3*. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1».

5. All'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis*. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo».

Art. 2.

Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera *c)*, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:

a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del contributo;

b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento.

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera *b)*, del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.

5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del medesimo testo unico. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'articolo 34, comma 23, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del medesimo testo unico.

7. Il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:

«*1.* Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori».

8. Il termine 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

9. All'articolo 15 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

«*2.* Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme gia assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera *d)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari».

10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Sono trasferite alla regione siciliana le funzioni statali relative al frazionamento e all'accatastamento delle aree di sedime per la ricostruzione privata nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968 ed antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1987, n. 120.

Art. 3.

Imputazione delle spese di programmazione e progettazione

1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore al 2,50 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi.

2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al comma 1 anche se già anticipate dall'ente mutuatario.

Art. 4.

Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici

1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono soggette alle disposizioni dei commi da 15 a 26. Dette disposizioni non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro trenta giorni dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità competente ad emettere il provvedimento. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta deve essere allegata, a condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.

8. Il progettista, che nella relazione di cui al comma 7, rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

9. Il titolare della concessione edilizia assentita ai sensi del comma 7 può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali, ed è notificata al titolare della concessione edilizia che dovrà provvedere al relativo versamento entro dieci giorni dalla data della notifica.

10. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della concessione una copia della richiesta di adempimento, integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di ricevimento della raccomandata. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori.

11. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali.

12. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.

Art. 5.

Finanziamento delle opere di edilizia scolastica

1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo.

Art. 6.

Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale

1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, promuovendo, se del caso, con la partecipazione del soggetto proponente, la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 7.

Edilizia sovvenzionata e agevolata

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale.

8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul Bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario *ad acta* che provvede entro sessanta giorni.

9. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni».

2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni interessate da eventi sismici, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

Art. 8.

Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale

1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta.*

3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.

4. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

Nuovi contributi in materia edilizia

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il finanziamento concesso non può superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni.

4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione.

Art. 10.

Contributi per l'edilizia residenziale pubblica

1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di novanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire novanta miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.

Art. 11.

Programmi di recupero urbano

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

Art. 12.

Procedure per i piani di difesa del suolo

1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici».

2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h)* può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990».

3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*6-bis.* In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione dei vincoli e prescrizioni nonché per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini».

4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera *d)*; conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.

5. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

6. All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici».

7. All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole «e la ripartizione degli stanziamenti» sono inserite le seguenti: «ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali».

8. Le somme trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

Art. 13.

Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente

1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un commissario *ad acta*. Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola, apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Comporta, altresì, dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993.

3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

Art. 14.

A. N. A. S.

1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modificazioni, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS e che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica.

4. È autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.

5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità sono altresì autorizzate, nei limiti di lire 200 miliardi, già in essere nel bilancio ANAS, l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona nonché l'erogazione dei relativi contributi, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali.

Art. 15.

Disposizioni di attuazione

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore l'8 agosto 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0362

DECRETO-LEGGE 6 agosto 1993, n. **281.**

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di parcheggi e di trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Parcheggi

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente al 9 aprile 1993 e per i quali siano già state presentate domande da parte degli aventi diritto, sempreché le assegnazioni delle aree avvengano entro il mese di settembre 1993. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma».

3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane di cui al comma 1 del presente articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i centoventi giorni successivi.

4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie».

5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli».

7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale.

9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2.

Trasporti rapidi di massa

1. Al fine di assicurare l'unitaria.definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 58 al fine di garantire in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporto in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le regioni interessate.

3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1, sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

Art. 3.

Trasporti pubblici locali

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

Art. 4.

Interporti

1. È abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, in relazione a quanto disposto dal presente articolo, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi.

3. Fra i requisiti di ammissibilità per gli interporti ove si preveda la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose deve essere prevista la presentazione alle autorità competenti di un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

4. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, relativamente agli interporti individuati dal piano quinquennale di cui all'articolo 2 della medesima legge, dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalità che saranno indicate nel decreto di cui al comma 2.

5. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

6. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore l'8 agosto 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COSTA, *Ministro dei trasporti*

SPINI, *Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0363

DECRETO-LEGGE 6 agosto 1993, n. **282**.

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - III sezione, pubblicata il 5 novembre 1992, che ha annullato il decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aumentati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per cento e dell'80 per cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi, ancorché non approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, ovvero individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Art. 2.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione ed all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è determinato in lire cinquecentomila.

2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorché non assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, è determinato in lire cinquecentomila per ogni unità produttiva.

3. Per le concessioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le caratteristiche delle unità produttive di cui al medesimo comma 2.

4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone complessivo annuo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per quelle concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali e/o loro componenti, è determinato in lire millecinquecento al metro quadrato.

5. I canoni determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 si applicano a condizione che il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

Art. 3.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone:

a) lire millequattrocento per gli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro cento metri dalla costa;

b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa;

c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre trecento metri dalla costa;

d) lire quattrocento per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi-boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla lettera *a)*.

2. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento.

Art. 4.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, *containers*, autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco, ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del cinquanta per cento rispetto alla misura indicata all'articolo 1, comma 1, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

Art. 5.

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

Art. 6.

1. Per l'anno 1993 i canoni demaniali marittimi sono aumentati nella misura del cinque per cento rispetto ai canoni dell'anno precedente.

Art. 7.

1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto che, comunque, non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del presente decreto.

2. Negli ambiti territoriali di tali enti l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni e/o compiti attinenti ad attività marittime e/o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà condurre alla disapplicazione di altri aspetti della disciplina legislativa della materia quale indicata all'articolo 2.

Art. 8.

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Art. 9.

1. Il richiedente la concessione demaniale, o il rinnovo della medesima, per impianti di balneazione, qualora entro i termini non abbia provveduto alla presentazione del progetto per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero qualora non abbia ottenuto dalle autorità competenti l'approvazione del progetto o l'autorizzazione alla realizzazione delle opere necessarie, può presentare documentata istanza, allegando il progetto qualora non presentato, al comune competente per territorio al fine di ottenere una proroga di detti termini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il periodo massimo di un anno dalla medesima data.

2. Il comune, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, si pronuncia dandone comunicazione anche alla competente capitaneria di porto; trascorso tale termine senza che il comune si sia pronunciato, la proroga si intende concessa.

3. Copia dell'istanza di cui al comma 1 è inviata, a cura dell'interessato, alla competente capitaneria di porto che può provvedere al rilascio del titolo concessorio in deroga al disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La mancata concessione da parte del comune della proroga prevista dal presente articolo produce la decadenza della concessione.

Art. 10.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore l'8 agosto 1993 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei trasporti*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0364

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 1993.

Disposizioni concernenti provvidenze per i contribuenti residenti nella Sicilia orientale interessati dagli eventi sismici del 13 dicembre 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2063/FPC del 29 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, n. 2276/FPC del 4 giugno 1992, n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 e n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990; n. 3 del 4 gennaio 1991; n. 150 del 28 giugno 1991; n. 303 del 28 dicembre 1991; n. 135 del 10 giugno 1992; n. 179 del 31 luglio 1992 e n. 26 del 2 febbraio 1993, con le quali sono state — da ultimo — prorogate fino al 31 luglio 1993, le sospensioni di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale;

Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, concernente il recupero dei termini e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale;

Considerato che a seguito dell'incontro, avvenuto in data 25 giugno 1993, tra rappresentanti del Governo e delle categorie imprenditoriali, sindacali, professionali e delle camere di commercio delle province della Sicilia orientale è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche all'anzidetto decreto interministeriale 31 marzo 1993;

Ritenuto che, a seguito delle esigenze emerse nel predetto incontro, occorre stabilire nuovi termini e modalità per la ripresa della riscossione dei tributi e contributi sospesi nonché per la presentazione delle dichiarazioni dell'I.V.A.;

Decretano:

Art. 1.

La presentazione delle dichiarazioni dell'I.V.A. sospese per effetto delle ordinanze indicate in premessa e regolate dall'ordinanza n. 2301/FPC del 29 luglio 1992, nonché i termini per il pagamento dei tributi disciplinati dal decreto 31 marzo 1993, limitatamente a quelli stabiliti dall'art. 1, comma 1, lettere *a), b), c)* ed *e)*, e dall'art. 3 sono fissati secondo le seguenti scadenze:

a) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativo alla dichiarazione per l'anno 1990, da presentarsi entro il 5 ottobre 1993, deve essere effettuato entro il 5 luglio 1994; quello relativo alla dichiarazione per l'anno 1991, da presentarsi entro il 5 ottobre 1993, deve essere effettuato in quattro rate, di pari importo, da corrispondere entro il 5 gennaio, 5 luglio 1995, 5 gennaio e 5 luglio 1996; quello relativo alla dichiarazione per l'anno 1992, da presentarsi entro il 5 gennaio 1994, deve essere effettuato in quattro rate, di pari importo, da corrispondere entro il 5 gennaio, 5 luglio 1997, il 5 gennaio e 5 luglio 1998. I contribuenti hanno facoltà, previa presentazione, entro il 5 novembre 1993, di apposita istanza al competente ufficio I.V.A., di effettuare i versamenti entro le seguenti scadenze con la corresponsione di interessi nella misura del 9% annuo prevista dall'art. 60, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: l'imposta relativa alla dichiarazione per l'anno 1990 deve essere versata in tre rate alle scadenze del 5 luglio 1994, 5 gennaio e 5 luglio 1995; l'imposta relativa alla dichiarazione per l'anno 1991 in sei rate semestrali a partire dal 5 gennaio 1996; l'imposta relativa alla dichiarazione per l'anno 1992 in sei rate semestrali a partire dal 5 gennaio 1999;

b) il versamento delle imposte sui redditi relativo alla dichiarazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 13 dicembre 1990 deve essere effettuato in quattro rate semestrali, di pari importo, a decorrere dal mese di aprile 1994; quello relativo alla dichiarazione per il primo periodo d'imposta successivo deve essere effettuato in tre rate semestrali, di pari importo, a decorrere dal mese di aprile 1996; quello relativo alla dichiarazione per il secondo periodo d'imposta successivo deve essere effettuato in tre rate semestrali, di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 1997. I contribuenti hanno facoltà, previa presentazione, entro il 30 novembre 1993, di apposita istanza alla competente intendenza di finanza, di effettuare i versamenti entro le seguenti scadenze, con la corresponsione degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: le imposte relative alla dichiarazione per il periodo d'imposta in corso al 13 dicembre 1990 in sei rate semestrali a decorrere da aprile 1994; le imposte relative al primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 13 dicembre 1990, in cinque rate semestrali, di pari importo, a partire dal mese di aprile 1997; le imposte relative al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 13 dicembre 1990, in cinque rate semestrali, di pari importo, a partire dal mese di ottobre 1999;

c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo dal 13 dicembre 1990 al 31 dicembre 1992 devono essere ripartite in trentuno rate, bimestrali, scadenti ognuna tra il 1° e il 15 di ciascun mese di rata a partire da gennaio 1994, tenendo presente che le ritenute alla fonte operate nel 1990 vanno corrisposte cumulativamente con la prima rata, quelle operate nel 1991 vanno ripartite in quindici rate, di uguale importo, da corrispondere in ciascuno dei

mesi di rata da marzo 1994 a luglio 1996 e quelle operate nel 1992 vanno ripartite in quindici rate di uguale importo da corrispondere in ciascuno dei mesi di rata da settembre 1996 a gennaio 1999. Il sostituto d'imposta ha facoltà, previa presentazione, entro il 30 novembre 1993, di apposita istanza alla competente intendenza di finanza, di corrispondere le anzidette ritenute in 48 rate bimestrali, di pari importo, con la corresponsione degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; in particolare le ritenute operate nel 1990 vanno corrisposte in due rate bimestrali a partire da gennaio 1994, quelle operate nel 1991 in ventitre rate bimestrali a partire da maggio 1994 e quelle operate nel 1992 in ventitre rate bimestrali a partire da marzo 1998;

d) il recupero delle somme già iscritte a ruolo alla data del 13 dicembre 1990 e non corrisposte, anche in materia di tributi locali, per effetto delle sospensioni concesse con le ordinanze indicate in premessa deve essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994 mediante rateazione in venticinque rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il recupero dei tributi riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo e non disciplinato dalle disposizioni che precedono deve essere effettuato in trenta rate bimestrali a decorrere dal mese di gennaio 1994. I contribuenti hanno facoltà, previa presentazione, entro il 30 novembre 1993, di apposita istanza alla competente intendenza di finanza, di effettuare i versamenti entro le seguenti scadenze, con la corresponsione degli interessi nella misura stabilita dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: per le somme già iscritte a ruolo alla data del 13 dicembre 1990 in quaranta rate a partire dal mese di febbraio 1994 e per i tributi riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo in quarantotto rate bimestrali a partire da gennaio 1994.

Art. 2.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte, relative ai contributi previdenziali ed assistenziali non versati per effetto delle sospensioni considerate nella ordinanza n. 2316/FPC del 29 gennaio 1993, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, deve avvenire mediante rateizzazione, decorrente dal mese di ottobre 1993, in 60 rate mensili di pari importo senza la corresponsione di interessi o altri oneri, ovvero, su domanda degli interessati da presentare agli istituti ed enti di previdenza, in 96 rate mensili con la corresponsione di interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

93A4364

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 1993.

Disposizioni relative alle autorizzazioni ed alle modalità delle visite per i colloqui a fini investigativi con detenuti ed internati.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 16 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa»;

Ritenuto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di intesa con il Ministro dell'interno, devono essere adottate disposizioni di attuazione dell'art. 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dal comma 3 dell'art. 16 del predetto decreto-legge, relativo ai colloqui a fini investigativi, per regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonché le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza;

Decreta:

Art. 1.

Provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione ai colloqui investigativi previsti dal comma 2 dell'art. 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, contiene l'indicazione della autorità che l'ha emanato, la data dell'emissione, l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere il colloquio e i nominativi dei detenuti e degli internati con i quali il colloquio deve svolgersi.

2. Salva diversa determinazione da parte dell'autorità che lo emana, il provvedimento di autorizzazione indicato nel comma 1 ha validità per un periodo di quindici giorni dalla data di emanazione.

Art. 2.

Attestazione dei casi di particolare urgenza

1. L'attestazione del Ministro dell'interno o, per sua delega, del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, prevista dal comma 4 dell'art. 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, contiene l'indicazione dell'autorità che l'ha emessa, la data dell'emissione, l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere il colloquio a fini investigativi, i nominativi dei detenuti e degli internati con cui detto colloquio deve svolgersi, nonché l'indicazione dei motivi di particolare urgenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si osservano anche con riferimento all'attestazione prevista dal comma 6 dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, e successive modificazioni, rilasciata dal Ministro dell'interno o, per sua delega, da altro organo, ufficio od autorità ai sensi del comma 2-*quater* dell'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 3.

Modalità di tenuta del registro riservato presso l'autorità che autorizza i colloqui a fini investigativi

1. Il registro previsto dal comma 3 dell'art. 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, deve essere conservato, nell'ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2 di detto articolo presso la segreteria di sicurezza del Ministro di grazia e giustizia o del suo delegato e, nell'ipotesi di cui alla lettera *b)*, presso la segreteria del procuratore della Repubblica. Il registro è conservato con le modalità previste, rispettivamente, per la tenuta degli atti conservati presso le segreterie di sicurezza e per la tenuta dei registri per l'annotazione delle intercettazioni telefoniche.

2. Nel registro indicato al comma 1 è annotata, in ordine cronologico, ogni autorizzazione al colloquio investigativo con l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere il colloquio e dei detenuti o internati con i quali il colloquio deve svolgersi.

3. Il direttore dell'istituto penitenziario interessato trasmette all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, immediatamente dopo lo svolgimento di ciascun colloquio investigativo, l'indicazione dei nominativi dei soggetti che lo hanno svolto e di quelli dei detenuti od internati con i quali il colloquio si è tenuto, della data, dell'ora di inizio e di fine dello stesso, nonché copia dell'eventuale provvedimento attestante la particolare urgenza del colloquio.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono annotate nel registro previsto dal comma 1.

Art. 4.

Modalità di effettuazione dei colloqui a fini investigativi

1. Per poter effettuare i colloqui a fini investigativi con detenuti e internati, i soggetti di volta in volta legittimati presentano al direttore dell'istituto penitenziario l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ovvero l'attestazione prevista dall'art. 2 del presente decreto.

2. Quando si tratta di colloqui con internati, condannati o imputati, che sono sottoposti a indagini per altro fatto, l'autorizzazione deve provenire sia dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato sia dal pubblico ministero che procede. La disposizione non si applica quando l'internato, il condannato o l'imputato non è detenuto anche per l'altro fatto in ordine al quale è sottoposto a indagini.

3. Il personale ammesso ai colloqui investigativi è identificato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario.

4. I colloqui investigativi si svolgono di regola in locali distinti e riservati, adottate in ogni caso le misure necessarie a garantire le esigenze di sicurezza e riservatezza.

Art. 5.

Modalità di tenuta del registro dei colloqui a fini investigativi presso l'istituto penitenziario

1. Dei colloqui a fini investigativi svolti con detenuti e internati il direttore dell'istituto o un suo delegato formalmente designato fa annotazione in apposito registro riservato, che deve essere conservato personalmente dal direttore e con modalità tali da impedire che il registro stesso possa essere consultato da altre persone.

2. Sul registro sono annotati i nominativi di chi ha svolto il colloquio, i nominativi dei detenuti o internati, la data e l'ora di inizio e fine dello stesso, nonché gli estremi del provvedimento di autorizzazione o dell'attestazione prevista dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

Modalità delle comunicazioni

1. Le comunicazioni all'autorità indicata nel comma 2, lettera *a)* dell'art. 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e al Procuratore nazionale antimafia sono effettuate, anche per via telematica, con modalità tali da garantire la massima riservatezza ad evitarne la conoscenza da parte di soggetti diversi dal destinatario o dalle sue segreterie particolari.

Art. 7.

Modalità di effettuazione delle visite a fini investigativi

1. Le visite agli istituti penitenziari di cui al comma 1 dell'art. 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, avvengono con modalità riservate e tali da non creare turbativa all'interno dell'istituto penitenziario.

Art. 8.

Comunicazioni all'esito del colloquio a fini investigativi

1. L'autorità che ha svolto il colloquio a fini investigativi deve dare immediata comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario e alla segreteria di sicurezza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria delle esigenze eventualmente emerse dallo svolgimento del colloquio relative alla tutela dell'incolumitàdel detenuto o internato con cui si è svolto il colloquio stesso o di altri detenuti o internati, ovvero della necessità od opportunità di adottare nei confronti di detenuti o internati misure custodiali particolari o provvedimenti concernenti comunque la gestione penitenziaria dei suddetti soggetti.

Art. 9.

Istituzione dei registri

Sono istituiti i registri previsti dagli articoli 3 e 5 secondo i modelli allegati al presente decreto.

Roma, 2 agosto 1993

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro dell'interno
MANCINO

MOD. IP4

REGISTRO RISERVATO

*delle autorizzazioni ai colloqui a fini investigativi con detenuti e internati previsto dall'art. 18-*bis, *comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'art. 16, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306*

(in possesso di ogni procura distrettuale e circondariale e presso il Ministro di grazia e giustizia o un suo delegato)

Il presente registro è costituito da n. ..... (..................................) pagine numerate progressivamente, timbrate e siglate.

.... 199...

N. ord.	Estremi dell'autorizzazione Autorità, n. prot. e data	Estremi dell'attestazione Autorità, n. prot. e data	Generalità e qualifica delle persone autorizzate al colloquio	Nominativi, n. di matricola e posizione giuridica (*) dei detenuti ammessi al colloquio	Svolgimento del colloquio			Firma di chi tiene il registro e data delle registrazioni effettuate
					Data	dalle ore	alle ore	

(*) Indagato, imputato, condannato, internato.

MOD IP5

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione de..

REGISTRO RISERVATO

dei colloqui a fini investigativi con detenuti e internati previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale ....

Il presente registro è costituito da n. ..... (......................................) pagine numerate progressivamente, timbrate e siglate.

............................, ... 199...

N. ord.	Estremi dell'autorizzazione o dell'attestazione Autorità, n. prot. e data	Generalità qualifica ed estremi del documento di identificazione delle persone autorizzate al colloquio	Nominativi, n. di matricola e posizione giuridica (*) dei detenuti ammessi al colloquio	Svolgimento del colloquio					Comunicazioni al direttore ai sensi dell'art. 8 del D.I. 1992	Firma di chi tiene il registro e data delle registrazioni effettuate
				Data	dalle ore	alle ore	Indicazione dei locali distinti e riservati in cui si è svolto	Nominativi e qualifiche del personale del Corpo polizia penitenziaria che ha assistito visivamente		

(*) Indagato, imputato, condannato, internato.

93A4363

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 luglio 1993.

Disposizioni relative alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CE prevista dalla direttiva n. 90/385.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 39 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Visto il decreto legislativo n. 507 del 14 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992) attuazione della direttiva n. 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Ritenuta l'opportunità di definire ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 14 dicembre 1992 i requisiti dei quali devono essere in possesso gli organismi di controllo oltre quelli minimi previsti dall'allegato 8 al decreto sopracitato, nonché le modalità e il contenuto delle domande di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CE prevista dalla direttiva n. 90/385 deve essere indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale bollato e duplice copia e contenere la esplicita indicazione del tipo di autorizzazione richiesta (certificazione di una o più famiglie di dispositivi medici impiantabili attivi, certificazione dei sistemi di qualità delle aziende produttrici o entrambi).

Art. 2.

Alla richiesta di autorizzazione alla certificazione dei dispositivi medici impiantabili attivi da inviarsi con le modalità di cui al precedente art. 1, devono essere allegati i seguenti documenti in originale bollato e duplice copia:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive comunitarie;

3) elenco di macchinari e attrezzature, corredato di caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio;

4) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il richiedente, presso cui possono essere effettuati esami e/o prove complementari;

5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

6) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CEE;

7) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva n. 90/385/CEE. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: prova prevista dalla direttiva, normativa seguita, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura dell'attrezzatura e scadenza;

8) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

Art. 3.

Alle richieste di autorizzazione alla certificazione dei sistemi di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi medici impiantabili attivi da inviarsi con le modalità di cui al precedente art. 1, devono essere allegati i seguenti documenti in originale bollato e duplice copia:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione dei sistemi di qualità delle aziende;

3) documentazione comprovante:

i livelli di competenza minimi richiesti agli ispettori;

le istruzioni dettagliate per le valutazioni di conformità;

il regolamento per accedere alla certificazione ed il facsimile della domanda;

le normative di riferimento;

il manuale di qualità-tipo redatto sulla base delle norme EN 29000 che viene sottosposto alle aziende da certificare;

4) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

6) elenco dettagliato delle risorse esterne utilizzate (ispettori, consulenti, ecc.);

7) organigramma dettagliato dell'organismo;

8) data di inizio dell'attività ed elenco dettagliato delle certificazioni già effettuate.

Art. 4.

Per l'esame delle richieste di autorizzazione alla certificazione CE è istituita presso l'Istituto superiore di sanità una commissione composta da sei membri presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato:

il direttore dell'Istituto superiore di sanità o suo delegato;

un rappresentante del Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico;

il presidente del Consiglio superiore di sanità o suo delegato;

un rappresentante delle associazioni industriali di categoria;

un rappresentante degli enti (UNI - CEI).

Le funzioni di segreteria saranno assicurate dalla Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità.

Art. 5.

Per i soggetti di diritto privato e di diritto pubblico le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto hanno validità triennale. Al termine del triennio, previa verifica del mantenimento delle condizioni e dei requisiti, possono essere rinnovate.

Nel periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero della sanità per il tramite della commissione di cui al precedente art. 4 che ha provveduto ad accertare i requisiti, può procedere al controllo periodico della esistenza dei presupposti di base delle autorizzazioni.

Qualora si renda necessario, per esami e prove particolari, il ricorso a strutture diverse dalla propria o da altre convenzionate come da art. 2, comma 4, l'organismo deve ottenere esplicita preventiva autorizzazione da parte della commissione che ha provveduto ad accertare i requisiti e che è tenuta a comunicare entro trenta giorni eventuale parere negativo.

Art. 6.

Gli oneri dell'attività ispettiva sono a carico dei richiedenti.

Roma, 7 luglio 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

93A4328

DECRETO 8 luglio 1993.

Autorizzazione dell'Istituto superiore di sanità a svolgere i compiti di certificazione di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 507 del 14 dicembre 1992.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 39 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Visto il decreto legislativo n. 507 del 14 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992): attuazione della direttiva n. 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Visto il decreto ministeriale del 7 luglio 1993: requisiti dei quali devono essere in possesso gli organismi da autorizzare ai fini della certificazione dei dispositivi medici attivi e/o del sistema di qualità nella produzione, ai sensi della direttiva n. 90/385/CEE relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Viste le competenze affidate all'Istituto superiore di sanità dalle leggi n. 519 del 7 agosto 1973, n. 833 del 23 dicembre 1978, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 13 maggio 1986 e dal decreto ministeriale 21 novembre 1987;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito della vigente normativa nazionale (decreto ministeriale n. 99 dell'8 agosto 1988), svolge compiti di controllo per l'autorizzazione all'immissione in commercio di dispositivi impiantabili attivi;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità dispone altresì di attrezzature e personale idoneo e che risponde ai requisiti minimi previsti dall'allegato 8 del decreto legislativo n. 507 del 14 dicembre 1992;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto superiore di sanità con sede in Roma, viale Regina Elena, 299, è autorizzato a svolgere i compiti di certificazione di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 507 del 14 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

93A4329

DECRETO 30 luglio 1993.

Modalità dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi terzi nei depositi franchi, nelle zone franche e nei depositi doganali nonché durante il trasporto da un Paese terzo ad un altro Paese terzo attraverso il territorio della Comunità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, concernente la disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti e sugli avanzi di origine animale provenienti dai Paesi della Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Vista la decisione della Commissione CEE 93/14 del 23 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi terzi nei depositi franchi, nelle zone franche e nei depositi doganali nonché durante il trasporto da un Paese terzo ad un altro Paese terzo attraverso il territorio della Comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le partite di prodotti che vengono introdotti in Italia in provenienza da Paesi terzi, sia direttamente tramite i posti di ispezione frontalieri dipendenti dal Ministero della sanità di cui al decreto legislativo n. 93/1993, citato in premessa, che indirettamente tramite i posti di ispezione frontalieri presenti negli altri Paesi membri CEE, e destinati ad una zona franca o ad un deposito franco oppure destinati ad essere immagazzinati in deposito doganale o in deposito temporaneo sono sottoposte, al momento del loro ingresso:

al controllo documentale ed al controllo di identità, per verificare che l'origine dei prodotti sia consentita, per accertare la loro destinazione e che le menzioni contenute nei documenti di scorta corrispondano a quanto previsto dalla norme vigenti, in applicazione sia di disposizioni comunitarie che nazionali;

al controllo materiale, ivi compresi accertamenti più approfonditi e prelievi di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio.

2. In caso di prodotti non armonizzati dalla Comunità europea destinati all'Italia e su cui il Paese membro CEE di ingresso, in virtù di esistenti accordi bilaterali con l'Italia, ha già operato il controllo documentale e di identità, il successivo controllo materiale potrà avvenire presso il posto di ispezione frontaliero italiano secondo le disposizioni già impartite dal Ministero della sanità.

3. In ogni caso, il posto di ispezione frontaliero tramite cui vengono introdotte le partite attesta l'esecuzione dei controlli di cui al precendente comma 1 o 2 tramite un documento conforme all'allegato *B* del decreto ministeriale del 29 luglio 1993 relativo alle modalità dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti dai Paesi terzi.

Art. 2.

1. L'inoltro delle partite a destinazione ed il loro trasporto da deposito a deposito può essere eseguito se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) in caso di inoltro delle partite a destinazione, dopo i controlli attuati da un posto di ispezione frontaliero italiano o di altro Paese membro CEE:

il trasporto, nel caso in cui la partita sia introdotta direttamente in Italia, va effettuato sotto controllo doganale, su un mezzo di trasporto sigillato dal posto di ispezione frontaliero dipendente dal Ministero della sanità; nel caso in cui la partita sia destinata all'Italia ma controllata da un posto di ispezione frontaliero di un altro Paese membro deve essere sigillato dall'autorità competente del Paese membro di ingresso;

nel caso in cui il deposito doganale sia in territorio italiano, il posto di ispezione frontaliero che autorizza il trasporto informa l'ufficio veterinario per gli adempimenti CEE di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1993 del compartimento nel quale ricade il deposito di destinazione tramite il sistema informativo ANIMO o, in attesa del funzionamento integrale dello stesso, utilizzando il sistema ritenuto più rapido possibile;

nel caso in cui il deposito doganale sia situato nel territorio di un altro Paese membro, il posto di ispezione frontaliero che autorizza il trasporto informa le competenti autorità veterinarie dell'inoltro della partita utilizzando il sistema informativo ANIMO o, in attesa del funzionamento integrale dello stesso, utilizzando il sistema ritenuto più rapido possibile;

i prodotti devono essere scortati dal documento di cui al precedente art. 1, comma 3, nel quale si attestano i controlli eseguiti, nonché da una copia autenticata dei certificati o dei documenti veterinari originali relativi ai prodotti.

b) in caso di trasferimento da deposito a deposito:

il trasporto, nel caso in cui il deposito dal quale fuoriescono le partite sia dislocato nel territorio italiano, va effettuato sotto controllo doganale, su un mezzo di trasporto sigillato dall'ufficio veterinario per gli adempimenti CEE oppure, nel caso in cui il deposito da cui fuoriescono le partite sia dislocato nel territorio di un altro Paese membro, le stesse procedure sono adottate dalle autorità competenti;

l'ufficio veterinario che autorizza il trasporto informa l'ufficio per gli adempimenti CEE del compartimento in cui ricade il deposito di destinazione o, nel caso in cui i prodotti siano inviati ad altri Paesi membri CEE, le autorità del Paese membro di destinazione tramite il sistema informativo ANIMO o, in attesa del funzionamento integrale dello stesso, utilizzando il sistema ritenuto più rapido possibile;

i prodotti devono essere scortati dal documento di cui al precedente art. 1, comma 3, rilasciato in base ai documenti che scortano la partita o le partite al momento del loro arrivo al deposito, nonché in base ai controlli veterinari effettuati durante la permanenza dei prodotti in deposito.

Art. 3.

1. Il Ministero della sanità compila l'elenco dei depositi in cui sono ammessi prodotti destinati ad essere collocati in regime di deposito doganale, come definito dal regolamento CEE n. 2503/88 o di deposito temporaneo, come definito dal regolamento CEE 4151/88.

2. Gli uffici per gli adempimenti CEE, in applicazione dell'art. 3, comma 1, punto *c)* del decreto ministeriale 18 febbraio 1993, recante la determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità, accertano che i depositi di cui al comma precedente presenti nel compartimento di competenza territoriale soddisfino le seguenti condizioni:

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente relativamente alle condizioni igienico sanitarie di deposito dei prodotti ivi immagazzinati;

siano sotto controllo permanente dell'autorità doganale;

dispongano di una registrazione quotidiana di tutti i prodotti in entrata o in uscita dal deposito;

dispongano di locali destinati esclusivamente ai controlli veterinari.

3. Gli uffici per gli adempimenti CEE, in collaborazione con le autorità doganali, verificano che le condizioni relative alla designazione dei depositi continuino nel tempo ad essere soddisfatte.

4. Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie:

per garantire un controllo efficace delle entrate ed uscite dal deposito;

per eseguire, se necessario in collaborazione con gli uffici per gli adempimenti CEE, tutti gli opportuni controlli volti ad evitare qualsiasi alterazione o sostituzione dei prodotti immagazzinati nei depositi.

Art. 4.

1. Il Ministero della sanità, con proprio provvedimento, può autorizzare l'introduzione sul territorio nazionale di prodotti che non soddisfano né le condizioni previste dalla normativa comunitaria, né, ove si tratti di prodotti per i quali le norme che disciplinano gli scambi intracomunitari non sono state armonizzate, le disposizioni nazionali applicabili ai fini del magazzinaggio in zona franca o in un deposito franco; in tal caso, una volta effettuato il controllo di corrispondenza tra quantitativi di prodotti e partite e documenti di scorta, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

il posto di ispezione frontaliero attraverso cui i prodotti vengono introdotti accerta che i prodotti stessi siano realmente destinati dopo il magazzinaggio, alla spedizione verso un Paese terzo;

i prodotti devono essere immagazzinati in locali separati da quelli riservati a prodotti destinati ad essere immessi al consumo sul territorio della Comunità europea;

i prodotti non devono essere sottoposti a manipolazioni diverse da quelle necessarie all'immagazzinamento o alla divisione della partita in vari lotti senza modificare l'imballaggio di origine;

il trasporto dei prodotti in questione verso la zona franca o il deposito franco di destino ovvero da una zona franca o da un deposito franco verso un'altra zona franca o un altro deposito franco deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'operatore deve fornire, tramite la presentazione di un nulla osta preventivo, la prova che l'autorità doganale competente del deposito franco o della zona franca di destinazione non si oppone all'introduzione dei prodotti;

b) il posto di ispezione frontaliero competente sulla zona franca o sul deposito franco da cui sono spediti i prodotti deve annotare, sui certificati o sui documenti veterinari, l'avvenuto passaggio o magazzinaggio dei prodotti;

c) il trasporto deve essere effettuato sotto controllo doganale, con un mezzo di trasporto a chiusura ermetica, con un mezzo di trasporto sigillato dal posto di ispezione frontaliero in modo che non sia in alcun modo possibile aprire il contenitore senza rompere i sigilli;

d) il posto di ispezione frontaliero che autorizza il trasporto deve informare il posto di ispezione frontaliero nell'ambito della cui competenza territoriale si colloca la zona franca o il deposito franco di destinazione tramite il sistema ANIMO oppure, in attesa del funzionamento integrale dello stesso, mediante il sistema ritenuto più rapido possibile;

e) i mezzi di trasporto terrestri utilizzati devono venir puliti e disinfettati sotto la responsabilità del posto di ispezione frontaliero, prima di venire utilizzati per un altro trasporto;

f) i posti di ispezione frontalieri nell'ambito delle cui competenze territoriali si colloca la zona franca o il deposito franco di spedizione e la zona franca e il deposito franco di destinazione adottano tutte le misure atte ad evitare qualsiasi rischio per la salute pubblica o per la salute animale;

g) i prodotti devono essere scortati dai certificati o dai documenti veterinari originali.

2. L'autorità doganale competente sulla zona franca o sul deposito franco:

adotta tutte le misure necessarie per garantire un controllo efficace delle entrate e delle uscite dei prodotti dal deposito franco o dalla zona franca;

adotta, se necessario in collaborazione con il posto di ispezione frontaliero competente per territorio, tutti i pertinenti controlli atti a evitare qualsiasi alterazione o sostituzione di prodotti immagazzinati nel deposito franco o nella zona franca.

Art. 5.

1. Il posto di ispezione frontaliero può operare controlli documentali per sondaggio su prodotti caricati a bordo di navi o aerei che collegano due Paesi terzi e che fanno scalo sul territorio italiano.

2. Se i prodotti di cui al comma precedente sono trasbordati su un'altra nave o su un altro aereo, il posto di ispezione frontaliero competente per territorio deve esserne informato e può effettuare un controllo documentale dei prodotti trasbordati.

3. Se i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo sono scaricati e immagazzinati temporaneamente nel porto o nell'aeroporto in attesa di venire inoltrati verso un Paese terzo predeterminato, il posto di ispezione frontaliero:

effettua un controllo documentale ed accerta l'identità dei prodotti;

informa l'operatore che esso è tenuto obbligatoriamente a spedire i prodotti verso il Paese terzo predeterminato, entro un termine che lo stesso ufficio provvede a stabilire e con un mezzo di trasporto identificato;

sottopone ai controlli di cui all'art. 1 del presente decreto i prodotti che non siano stati spediti verso il Paese terzo predeterminato entro il termine indicato;

per tutta la durata del magazzinaggio, adotta tutte le misure necessarie ad evitare alterazioni o sostituzioni dei prodotti in questione.

4. Nei casi contemplati dal presente articolo, all'atto della spedizione verso il Paese terzo i prodotti sono scortati dai certificati o dai documenti veterinari originali.

Art. 6.

1. Ferma restando la legislazione comunitaria e nazionale in materia di sanità animale, il Ministero della sanità può autorizzare l'importazione di partite di prodotti di origine animale destinate a fiere ed esposizioni commerciali, impartendo disposizioni affinché, dopo la conclusione delle manifestazioni suddette, i prodotti di cui trattasi siano distrutti o rispediti verso il Paese terzo di origine.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

Il direttore generale: MARABELLI

93A4342

DECRETO 30 luglio 1993.

Individuazione dell'intero territorio della provincia di Bolzano quale area in cui può essere impiegato il presidio sanitario «Insegar».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande e, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il decreto di registrazione n. 7478 del 25 maggio 1988 del presidio sanitario «Insegar» dell'impresa Shell Italia, unico esistente in Italia, a base del principio attivo fenoxicarb;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 9 maggio 1991, con la quale è stato disposto «il divieto cautelativo dell'impiego del presidio sanitario «Insegar» contenente il principio attivo fenoxicarb nelle zone di allevamento del baco da seta e nuove limitazioni per i prodotti a base di fenoxicarb;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, con il quale è stata disposta la sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del presidio sanitario «Insegar» in tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 25 giugno 1993 con il quale le regioni e le province autonome devono identificare le aree nelle quali è ritenuto necessario l'impiego del presidio sanitario denominato «Insegar» già registrato al n. 7478 con decreto ministeriale 25 maggio 1988, alle condizioni prescritte dai commi 2 e 3 del decreto ministeriale 25 giugno 1993;

Vista la comunicazione in data 5 luglio 1993 all'assessorato per l'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano, con la quale è stato individuato tutto il territorio provinciale quale area in cui può essere impiegato il presidio sanitario «Insegar»;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi dei commi 2 e 3 del decreto ministeriale 25 giugno 1993.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

Elenco delle aree nelle quali è consentito l'uso del presidio sanitario «Insegar» (reg. n. 7478 del 25 maggio 1988):

1. Provincia autonoma di Bolzano: intero territorio.

93A4343

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 aprile 1993.

Istituzione presso il Ministero dell'ambiente della commissione scientifica per l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerato che l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, affida al Ministero dell'ambiente il compito di promuovere e curare l'adempimento di convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;

Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874, concernente la «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione» firmata a Washington il 3 marzo 1973;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1984, n. 64) recante attuazione dei regolamenti CEE n. 3626 del 3 dicembre 1982 e n. 3418 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Considerato che l'articolo IX, comma 1, della citata convenzione di Washington prevede la designazione di un'autorità scientifica nazionale;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, che affida al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente della commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973;

Visto l'art. 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, concernente la composizione della citata commissione scientifica;

Vista la risoluzione 8.6 adottata dalla VIII Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) nel 1992, che definisce i compiti ed il ruolo dell'autorità scientifica dei singoli stati contraenti la sopra citata convenzione;

Visto l'art. 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n. 874;

2. La commissione è composta da:

a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);

b) quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;

c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);

d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);

e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);

f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal World Wildlife Fund for nature-Italia (WWF);

g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.

3. La commissione è presieduta dal Ministro dell'ambiente o da un funzionario da lui delegato.

4. Le funzioni di segreteria sono affidate alla divisione II del Servizio conservazione della natura ed il coordinamento della stessa sarà affidato ad un funzionario della carriera direttiva di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 2.

1. Le designazioni dei componenti della commissione sono effettuate entro venti giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.

2. La commissione è legittimamente insediata quando sia nominata la maggioranza dei suoi membri.

3. I componenti della commissione durano in carica per tre anni e possono essere rieletti una sola volta. Gli eventuali componenti che entrano a far parte della commissione in sostituzione di altri, rimangono in carica fino alla scadenza originaria del componente sostituito.

Art. 3.

1. I membri della commissione possono essere delegati a rappresentare le autorità di gestione italiane della convenzione di Washington in sede nazionale ed internazionale, su incarico specifico del Presidente della commissione stessa.

Art. 4.

1. La commissione svolge i compiti ad essa assegnati dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, dalla convenzione di Washington del 3 marzo 1973, dalla risoluzione 8.6 adottata dalla VIII Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, e dalle altre risoluzioni delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione stessa.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, si provvede alle modifiche dell'allegato I al presente decreto che si renderanno necessarie a seguito dell'approvazione di apposite risoluzioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington.

Art. 5.

1. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto sarà comunicato alla commissione delle Comunità europee per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Il Ministro della sanità
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1993
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 67

ALLEGATO I

COMPITI DELL'AUTORITÀ SCIENTIFICA DESIGNATA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON

L'autorità scientifica esprime i pareri necessari affinchè l'autorità amministrativa possa rilasciare permessi di importazione o di esportazione o certificati di introduzione dal mare per le specie riportate nelle appendici della convenzione.

L'autorità scientifica esprime parere concernenti il rilascio di permessi di esportazione o di certificati per l'introduzione dal mare per le specie dell'appendice 1 o 2 della convenzione di Washington, attestando che tali azioni non sono dannose per la sopravvivenza delle specie in questione.

I pareri ed i dati conoscitivi dell'Autorità Scientifica del Paese di esportazione devono essere basati sulla rassegna scientifica delle informazioni disponibili riguardanti lo *status* delle popolazioni, la loro distribuzione, tendenza ed il relativo prelievo, su fattori biologici ed ecologici idonei nonché su altre informazioni sul commercio delle specie interessate.

L'autorità scientifica del Paese importatore esprime parere sull'emissione dei permessi per l'importazione delle specie dell'appendice 1, attestando che l'importazione non abbia scopi nocivi e che non sia dannosa alla sopravvivenza della specie.

L'autorità scientifica controlla lo stato in natura delle specie appartenenti alla fauna italiana e i dati relativi all'esportazione, allo scopo di raccomandare opportune misure atte a porre limiti alle esportazioni di esemplari ad un livello che sia adeguato al loro ruolo nell'ecosistema e che sia ben al di sopra del livello, raggiunto il quale, quella specie potrebbe essere proposta per l'inclusione nell'appendice I.

L'autorità scientifica procede alla verifica dell'adeguatezza delle strutture atte ad alloggiare e mantenere stabilmente esemplari vivi delle specie di appendice I presso colui che richiede il permesso di importazione o di introduzione dal mare di tali esemplari ovvero fa raccomandazioni all'autorità amministrativa prima che questa effettui tali verifiche e rilasci permessi o certificati.

L'autorità scientifica esprime il parere all'autorità amministrativa sul soddisfacimento dei criteri fissati dalla risoluzione 2.14, di altri standards o di qualsiasi norma nazionale più restrittiva da parte delle istituzioni scientifiche che richiedono la registrazione al fine del rilascio di etichette, previste dalla citata risoluzione 2.14, per gli scambi scientifici.

L'autorità scientifica esamina tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo VII, paragrafi 4 e 5, della convenzione di Washington ed indica all'autorità amministrativa se l'allevamento risponde ai criteri di produzione degli esemplari considerati come riprodotti in cattività o propagati artificialmente, in conformità con quanto previsto dalla convenzione di Washington e dalle risoluzioni delle conferenze delle Parti.

L'autorità scientifica raccoglie e analizza le informazioni sullo stato biologico delle specie nel loro Paese di origine ed interessate dal commercio internazionale, al fine di collaborare alla preparazione delle proposte necessarie ad emendare le appendici della Convenzione.

L'autorità scientifica esamina le proposte di emendamento delle appendici presentate dagli altri Stati Parte ed esprime raccomandazioni sulla modalità con la quale la delegazione italiana debba trattare ciascuna proposta.

93A4330

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 4 giugno 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze geologiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo avanzate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente datate 16 ottobre e 27 novembre 1990, 29 gennaio e 4 febbraio 1991;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 16 ottobre 1992, prot. n. 5187 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 16 settembre 1992 al riordinamento del corso di laurea in scienze biologiche;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 16 febbraio, 29 aprile e 4 maggio 1993 con le quali vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 77 e 78 (ex 69 e 70) relativi al corso di laurea scienze geologiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Capo V — LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Art. 77. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di meno di 24 di cui 16 nel triennio e 8 nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di 300 ore; ai fini della valutazione finale lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula ed in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

Triennio di base.

Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9-10 esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11-12 esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13-14 esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15-16 esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17-18 esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto, utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni.

Le distribuzioni dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni, sono stabiliti dal Consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio.

Lo studente dovrà avere superarato gli esami di istituzioni di matematiche I e II, di fisica sperimentale I e II e di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, prima di poter sostenere i restanti esami del triennio di base.

Inoltre sono istituite le seguenti propedeuticità:

l'esame di istituzioni matematiche I deve precedere l'esame di istituzioni di matematiche II;

l'esame di fisica sperimentale I deve precedere l'esame di fisica sperimentale II;

l'esame di geografia fisica deve precedere l'esame di geomorfologia;

l'esame di mineralogia; laboratorio di mineralogia deve precedere l'esame di petrografia; laboratorio di petrografia;

gli esami di paleontologia; laboratorio di paleontologia e di mineralogia; laboratorio di mineralogia devono precedere l'esame di geologia I; laboratorio di geologia I;

gli esami di geologia I; laboratorio di geologia I e di petrografia; laboratorio di petrografia devono precedere l'esame di geologia II; laboratorio di geologia II;

l'esame di geologia II; laboratorio di geologia II deve precedere l'esame di geologia applicata;

l'esame di geologia II; laboratorio di geologia II deve precedere l'esame di rilevamento geologico.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto, è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche primo e secondo corso, fisica sperimentale primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Biennio di applicazione.

Il biennio di applicazione è distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti, che vengono inseriti tutti a statuto.

Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate. Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

a) *Indirizzo geologico-paleontologico*

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;

2) paleontologia II;

3) micropaleontologia;

4) sedimentologia;

5) geologia stratigrafica.

Lista delle discipline facoltative:

1) paleoecologia;

2) paleoclimatologia;

3) paleontologia vegetale;

4) paleobiogeografia;

5) geologia del quaternario;
6) paleontologia del quaternario;
7) geologia strutturale;
8) geologia marina;
9) geologia storica;
10) fotogeologia;
11) paleontologia stratigrafica;
12) stratigrafia;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) biostratigrafia;
15) petrografia del sedimentario;
16) mineralogia dei sedimenti;
17) oceanografia;
18) geologia del cristallino;
19) vulcanologia;
20) geologia degli idrocarburi;
21) geofisica marina.

b) *Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico*

Discipline caratterizzanti:
1) chimica fisica;
2) cristallografia;
3) petrologia;
4) giacimenti minerari;
5) vulcanologia.

Lista delle discipline facoltative:
1) geochimica nucleare;
2) mineralogia dei sedimenti;
3) analisi mineralogiche;
4) mineralogia applicata;
5) prospezioni geochimiche;
6) geotermia;
7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
8) petrografia applicata;
9) geologia regionale;
10) esplorazione geologica del sottosuolo;
11) analisi geochimiche;
12) petrologia del metamorfico;
13) geochimica applicata;
14) cristallochimica;
15) mineralogia sistematica;
16) minerogenesi;
17) geologia dei combustibili fossili;
18) giacimenti di idrocarburi;
19) prospezione geomineraria;
20) prospezioni geofisiche.

c) *Indirizzo geofisico e geologico-strutturale*

Discipline caratterizzanti:
1) fisica della terra solida;
2) sismologia;
3) geologia strutturale;
4) geologia del cristallino;
5) geodinamica.

Lista delle discipline facoltative:
1) prospezioni geofisiche;
2) geofisica applicata;
3) geofisica marina;
4) fisica del vulcanismo;
5) vulcanologia;
6) geotermia;
7) sismica applicata;
8) geodesia e cartografia;
9) esplorazione geologica del sottosuolo;
10) geomagnetismo;
11) giacimenti minerari;
12) geologia regionale;
13) oceanografia fisica;
14) calcolo automatico;
15) sismometria;
16) geochimica applicata;
17) complementi di geofisica;
18) geofisica mineraria;
19) paleomagnetismo;
20) tettonofisica.

Norme finali.

L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti per la tesi di laurea devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 4 giugno 1993

Il rettore: RODOLICO

93A4372

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Denuncia dell'accordo concernente il regime dei visti tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato a Roma il 23 luglio 1969.

Il giorno 11 giugno 1993 è stata effettuata la denuncia dell'accordo concernente il regime dei visti tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato a Roma il 23 luglio 1969.

L'accordo, in conformità alle sue disposizioni, ha pertanto cessato di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 11 luglio 1993.

93A4334

Denuncia dello scambio di note sull'abolizione e la gratuità dei visti sui passaporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Niger, avvenuto ad Abidjan-Niamey il 31 agosto 1964.

Il giorno 11 giugno 1993 è stata effettuata la denuncia dello scambio di note sull'abolizione e la gratuità dei visti sui passaporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Niger, avvenuto ad Abidjan-Niamey il 31 agosto 1964.

Lo scambio di note, in conformità alle sue disposizioni, cesserà pertanto di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 11 settembre 1993.

93A4335

Denuncia dell'accordo sul regime dei visti tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Alto Volta, firmato a Ouagadougou l'8 luglio 1968.

Il giorno 11 giugno 1993 è stata effettuata la denuncia dell'accordo sul regime dei visti tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Alto Volta, firmato a Ouagadougou l'8 luglio 1968.

L'accordo, in coformità alle sue disposizioni, cesserà pertanto di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 11 settembre 1993.

93A4336

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1994 della Cassa delle ammende

Con decreto interministeriale del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero del tesoro del 13 luglio 1993, n. 516224, è stato approvato il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 1994 con le seguenti risultanze:

entrate previste . . . L. 16.340.000.000
uscite previste . . . L. 16.340.000.000

93A4347

Autorizzazione all'Ordine dei dottori in chimica della provincia di Pavia ad acquistare un immobile

Con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 24 luglio 1993, l'Ordine dei dottori della provincia di Pavia è stato autorizzato ad acquistare un immobile da adibire a sede dell'ordine stesso sito in Pavia, viale Libertà n. 12, composto di vani cinque, identificato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1388, sezione *A*, pagina 5, mappa 760, sub 18, piano terra, della superficie di mq 108.

93A4348

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione della fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 maggio 1993, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Angela Meschia, nata a Milano il 7 luglio 1902 e deceduta a Sesto S. Giovanni (Milano) il 30 marzo 1988 disposto con testamento olografo pubblicato dal notaio Francesca Testa di Milano il 5 maggio 1988 al n. 55744 di repertorio. Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di L. 20.000.000 che verrà utilizzata per il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

93A4351

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 5 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 5 agosto 1993

Dollaro USA	1604,10
ECU	1.798,20
Marco tedesco	936,97
Franco francese	270,35
Lira sterlina	2.401,34
Fiorino olandese	833,04
Franco belga	44,565
Peseta spagnola	11,512
Corona danese	237,45
Lira irlandese	2.254,88
Dracma greca	6,714
Escudo portoghese	9,258
Dollaro canadese	1.253,97
Yen giapponese	15,372
Franco svizzero	1.063,73
Scellino austriaco	133,19
Corona norvegese	217,14
Corona svedese	200,21
Marco finlandese	277,09
Dollaro australiano	1.104,74

93A4407

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Rimini ad accettare una donazione

Con decreto n. 703/92/1-2 del 24 aprile 1993 del prefetto della provincia di Forlì il direttore didattico pro-tempore del 3° circolo di Rimini è autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L. 600.000 disposta dal sig. Capucci Gabriele.

93A4357

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 8 marzo 1993 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature scientifiche del valore di L. 59.655.549, disposta in suo favore dall'associazione «Bambino nefropatico» da destinare all'istituto di clinica pediatrica.

93A4345

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova 1° aprile 1993 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 60.000.000, disposta in suo favore dal comitato promotore Telethon da destinare al dipartimento di scienze biomediche sperimentali, per un progetto di ricerca finalizzato che combatte la distrofia muscolare.

Con decreto del prefetto di Padova 1° aprile 1993 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fresatrice alesatrice universale maho mod. MH800C del valore di L. 123.000.000, disposta in suo favore dalla Bassano Grimeca S.p.a. da destinare al dipartimento di innovazione meccanica e gestionale.

Con decreto del prefetto di Padova 1° aprile 1993 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di 2 personal computer Toshiba T1600/40 con Toshiba E.W. 301 del valore di L. 8.751.500, disposta in suo favore dal gruppo oncologico padovano da destinare all'istituto di oncologia.

93A4346

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 17 luglio 1993).

Tra le sedi universitarie con posti vacanti di professore universitario di cui all'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 36, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Università di Napoli», si legga: «Università di Napoli "*Federico II*"».

93A4359

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c.a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello *Statuto, 28/30*
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI *Libreria internazionale*
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - *Rivendita giornali*
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso *le librerie concessionarie* da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le *inserzioni*, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili, ogni 16 pagine o frazione*	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189